



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

## **DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**Ordinanza 3753/2009. Eventi sismici provincia di L'Aquila, 6 aprile 2009**

**DICOMAC**

**Funzione 1 – Tecnico Scientifica**

# **CHIARIMENTI SUGLI ESITI DEI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI SU IMMOBILI OGGETTO DI VALUTAZIONE DI AGIBILITA' SISMICA**

Per meglio chiarire il significato delle sigle con le quali viene sintetizzato l'esito di Agibilità, se ne riportano nel seguito le definizioni:

### **A Edificio agibile**

*L'edificio può essere utilizzato in tutte le sue parti senza pericolo per la vita dei residenti, anche senza effettuare alcun provvedimento di pronto intervento. Ciò non implica che l'edificio non abbia subito danni, ma solo che la riparazione degli stessi non è un elemento necessario per il mantenimento dell'esercizio in tutto l'edificio. Nel caso di edificio agibile non si hanno unità immobiliari inagibili e nuclei familiari e/o persone da evacuare. Ovviamente le particolari condizioni di stress determinate da una sequenza di scosse possono portare i cittadini ad assumere autonomamente la decisione di non utilizzare l'edificio.*

### **B Edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento**

*L'edificio, nello stato in cui si trova, è almeno in parte inagibile, ma è sufficiente eseguire alcuni provvedimenti di pronto intervento per poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti. In questo caso il rilevatore propone gli interventi ritenuti necessari per continuare ad utilizzare l'edificio e ne informa il Comune, il quale controllerà che i provvedimenti consigliati o altri analoghi decisi dal professionista di fiducia del cittadino siano stati effettivamente realizzati, anche mediante la ricezione di una relazione asseverata del professionista, e disporrà la revoca dell'inagibilità.*

### **C Edificio parzialmente inagibile**

*Lo stato di porzioni limitate dell'edificio può essere giudicato tale da comportare elevato rischio per i loro occupanti e quindi da indirizzare verso un giudizio di inagibilità. Nel caso in cui si possa ritenere che possibili ulteriori danni nella zona dichiarata inagibile non compromettano la stabilità della parte restante*

*dell'edificio né delle sue vie di accesso e non costituiscano pericolo per l'incolumità dei residenti, allora si può emettere un giudizio di inagibilità parziale.*

*Nel caso di edificio parzialmente inagibile il rilevatore indica nelle note quali siano le porzioni di edificio ritenute non utilizzabili e le porta a conoscenza del Comune.*

#### *D Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento*

*L'edificio presenta caratteristiche tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte del rilevatore. Viene richiesto un ulteriore sopralluogo più approfondito del primo. Fino al momento del nuovo sopralluogo l'edificio viene considerato inagibile.*

#### *E, F Edificio inagibile*

*Per esigenze di organizzazione viene distinto il caso di inagibilità effettiva dell'edificio per rischio strutturale, non strutturale o geotecnico (E) dall'inagibilità per grave rischio esterno (F), in assenza di danni consistenti all'edificio.*

*Nel caso di esito E l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. Questo non vuol dire che i danni non siano riparabili, ma solo che la riparazione richiede un intervento tale che necessita di un'attività progettuale. Come detto, quindi, l'esito di inagibilità può essere attribuito per situazioni caratterizzate da differenti livelli di intensità ed estensione del danno e, quindi, anche in assenza di danni riportati dagli elementi strutturali propriamente detti.*

*Nel caso di esito F ricadono, ad esempio, casi come un campanile molto danneggiato, con possibili crolli parziali, che incombe sull'edificio oggetto di sopralluogo. Oppure casi in cui la minaccia venga da massi che possono distaccarsi da un costone roccioso o da versanti in frana. In questi casi l'agibilità è legata alla messa in sicurezza della costruzione o del versante che determina la condizione di rischio.*

Per quanto detto, è evidente che l'agibilità di un immobile (esito A) non presuppone che lo stesso non abbia riportato danni. Analogamente, l'esito "E" INAGIBILE indica, esclusivamente, che non è possibile continuare ad utilizzare l'immobile in questione, con le funzioni per le quali era destinato prima dell'evento sismico, se non dopo l'esecuzione dei lavori necessari a ripristinarne l'integrità e, eventualmente, a migliorarne la resistenza al sisma. In tal caso sarà necessario un progetto, redatto da un tecnico, che dimensioni gli interventi più opportuni per il ripristino, ed eventualmente il rinforzo, della capacità portante dell'edificio.

L'esito di agibilità sismica di un immobile è prodotto dalla squadra di tecnici incaricati dalla DiComaC-Funzione 1 a seguito del sopralluogo e delle opportune valutazioni compiute dai componenti delle squadre.

L'ufficializzazione dell'esito di agibilità è effettuata dall'Amministrazione Comunale, che utilizza le forme più idonee per comunicare l'informazione ai cittadini.

L'esito si considera definitivo e non è prevista nessuna ripetizione del sopralluogo, né con la stessa né con altre squadre di tecnici.

Qualora il proprietario o il fruitore dell'immobile ravvisasse l'opportunità di integrare i dati riportati nelle pubblicazioni degli esiti, potrà compilare gli appositi modelli in distribuzione presso il COM di competenza, per poi consegnarli allo stesso COM, che provvederà ad accorpate le segnalazioni ricevute. Inoltre, nei casi in cui il proprietario, o chi lo rappresenta, ravvedesse comunque la necessità di un nuovo sopralluogo, incaricherà, a proprie spese, un tecnico abilitato, il quale redigerà una relazione, corredata di rapporto fotografico, che espliciti le ragioni della richiesta.

L'istanza di ripetizione del sopralluogo potrà essere formulata solo dopo l'ufficializzazione dell'esito da parte del Comune ed andrà consegnata presso il COM di riferimento. La decisione sulla opportunità della ripetizione del sopralluogo sarà presa dalla Funzione 1 della DiComaC.